



TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 cpc

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: il sig. **NAPPI EMANUELE** nato a Ottaviano (NA) il 22.06.1968 (c.f. NPPMNL68H22G190O) e residente a San Giuseppe Vesuviano alla via Ottaviano . 131 rappresentato e difeso dall'avv. **Izzo Giuseppe** (c.f.: ZZIGPP81M24D843MR) ed **Avv.s Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) all'avv. s. **Fausto Fusco** (c.f.: FSCFST82R26C034D) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **studiolegaleizzo24@pec.it - avv.antimobuonamano@law.pec.it**

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI-**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **E NEI CONFRONTI I TUTTI I CONTROINTERESSATI**, coinvolti nel piano di mobilità s previsto per l'anno scolastico 2018/2019 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso.

OGGETTO: procedura di mobilità di cui al CCNI per l'a.s. 2018/2019. Mancato riconoscimento servizio svolto paritario

IN FATTO

- A. Il ricorrente è docente con contratto a tempo pieno ed indeterminato con il Ministero resistente, **ed** attualmente svolge la propria attività lavorativa fino al 31.08.2018 presso l'istituto **ISIS De Medici Ottaviano**, come da assegnazione provvisoria che si allega; **(doc.1-2)**
- B. Il MIUR ai sensi dell'ordinanza n.207/2018 **(doc.3)** ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità **(doc.4)**;
- C. La domanda di mobilità **(doc.5)** per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno 2018/2019, la domanda veniva convalidata dal sistema, e le venivano attribuiti **punti 28 (ventotto); (doc.6)**
- D. Che la ricorrente tramite l'allegato D **(doc.7)** ha inserito all'interno della domanda di Mobilità il servizio svolto nella scuola paritaria "San Francesco d'Assisi e G. Moscati" come da certificati di servizio che si allagano; **(doc.8)**
- E. Tale servizio non veniva, ingiustamente, conteggiato come indicato nelle note Comuni dell'Ordinanza ministeriale e del CCNI firmato, tale limitazione è in palese contrasto con l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), il quale parifica la scuola Statale a quella Paritaria;
- F. che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/16);
- G. al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI è stata allegata la **"TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE"** che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 6" **(doc.4 bis pag.74)**;
- H. Tuttavia, in seno alle "NOTE COMUNI" **(doc.4 pag. 79)**- riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*;
- I. a causa della suddetta previsione di CCNI la docente verrebbe a perdere ben 78 punti (6 punti x 13 anni di servizio paritario) nella stilanda graduatoria per la mobilità.
- J. A prescindere dalla circostanza, le graduatorie sono state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo risulta sconosciuto e che ha subito critiche a livello nazionale per palese violazione del principio di trasparenza, si rileva che il mancato ottenimento del movimento

per mobilità in capo all'odierna ricorrente è attribuibile esclusivamente all'illegittima previsione del CCNI;

- K. come si evince da quanto premesso e dalla documentazione che si produce, , in tutti questi anni, il Ministero non Le ha mai riconosciuto né il medesimo punteggio (ai fini delle relative graduatorie) né la medesima progressione stipendiale, entrambi spettanti ai docenti di ruolo, in palese spregio al principio di non discriminazione sancito dalla **clausola 4 dell'Accordo Quadro** sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella **Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999** e recepito nel nostro ordinamento **dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001**; a tale ultimo proposito, la ricorrente osserva e rammenta come- secondo quanto statuito dalla **Corte Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06**- il principio di non discriminazione consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro imponga che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ; a tale scopo, la stessa Corte ha anche esplicitato che *“al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre-- in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, del detto-- valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile”*; in virtù della richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato che richiede la verifica, per la comparazione di dette posizioni dei lavoratori, della natura del lavoro e delle condizioni di formazione e di impiego , ne deriva che, *“essendo la predetta clausola 4 sufficientemente precisa, così come in tutti gli analoghi casi di norma c.d. “self executing”, essa può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione”*; il predetto principio di non discriminazione di matrice europea è stato anche da noi recepito nella giurisprudenza di merito e di legittimità chiamata a decidere fattispecie analoghe (ex multis, Trib di Firenze 13.01.2015; Corte di Appello di Sassari sent. n. 263 dell' 08.10.2014; Corte di Appello di Torino sentenza n. 205/2013 del 03.04.2013; Corte di Appello dell'Aquila 15.03.2012; nonché nella recente sentenza 262 del 12.01.2015 della Corte di Cassazione che, *in via incidentale, riconosce “per il periodo di lavoro (o per i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti a termine) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito e ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini dell'anzianità di servizio e quindi della maturazione degli scatti in coerenza con i principi costituzionali di non discriminazione tra lavoratori ”*;
- L. a tale ultimo proposito, la ricorrente osserva e rammenta come- secondo quanto statuito dalla Corte Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06- il principio di non discriminazione

consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro imponga che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo;

- M. Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Pertanto, è iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari. Il servizio svolto dalla docente ha pari dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali. **Ci chiediamo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale?** Quindi, in modo del tutto incomprensibile, il servizio prestato nelle scuole paritarie non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto – per il MIUR – non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera. A ben vedere, quindi, il potere amministrativo ha confezionato un atto totalmente illegittimo, poiché, a mente dello stesso, sono stati legalmente annullati anni di servizio che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale. La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera. In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, prima di entrare in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. **In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, anni di servizio.** La condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (**L. 10 marzo 2000, n. 62**), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della

Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (**Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517**). Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. **Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.**

- A. Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che tenga conto di detto punteggio corretto;

DIRITTO

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell'insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953**) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria." (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. **TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).**

Da ultimo, *«Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all’assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del g.a.»* (così **TAR Puglia-Lecce, sez. II, 14.7.2016, n. 1154**).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la ricorrente ha la sede di effettivo servizio, giusto l’art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per *“ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine,

aggiunge la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

Il tribunale di Napoli investito della questione sulla competenza territoriale di una docente assegnata provvisoriamente ha così deciso che la competenza per territorio va determinata: *"secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio...(in tal senso cass civ n. 21562/'07). Invero, come osservato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 3087/'17, "...il criterio di collegamento della "sede dell'ufficio" al quale il dipendente è o era addetto, ... è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell'amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego"*.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

3. SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA PARITARIA E VALUTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 255/2001 CONVERTITO IN LEGGE 153/01.

Prima di entrare nell'aspetto giurisprudenziale è importante analizzare la normativa di riferimento. A tal proposito occorre precisare che la **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica"**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce **"SCUOLE PARITARIE"** tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondendo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un *"unicum"* costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

L'articolo, 1-bis, del DL 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/02/2006, n. 27, interviene sulla disciplina delle scuole non statali recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del D.lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), ove si regolamentano le scuole materne non statali autorizzate al funzionamento, le scuole elementari parificate e le scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate; in particolare le diverse tipologie di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte



alle due categorie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. L'articolo citato reca inoltre nuove prescrizioni sulle scuole paritarie, definisce le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede alla contestuale abrogazione, o viceversa alla precisazione del campo di applicazione, di alcune norme del T.U.

Sono state tre le forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche previste nel titolo VIII, capi I-III,- della parte II del T.U.- ora in parte abrogato, come già segnalato sopra.

La parificazione (artt. 344-347 del T.U.): istituto limitato alle scuole elementari, caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata. Per ottenere tale riconoscimento le scuole, che devono necessariamente essere gestite da enti o associazioni, devono stipulare una convenzione con il provveditore agli studi ed hanno l'obbligo di adottare programmi ed orari analoghi a quelli delle scuole statali.

Il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.): provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca - MIUR) attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l'insegnamento nelle scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.) i provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca del riconoscimento) da parte del direttore generale competente viene affidato ai provveditori agli studi o al MIUR. il compito di vigilare anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

Il pareggiamento (art. 356 del T.U.): istituto limitato a scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.

Nella fattispecie, gli Istituti sono istituti paritari con Decreto Ministeriale e sono una istituzione:

- pareggiata in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestita dalla Regione Campania- Ente pubblico territoriale.
- paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle



graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto **“Principio di non discriminazione”** di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale **“Principio di uguaglianza”** garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Orbene come si legge dalla TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconducibile ai fini della ricostruzione della carriera”.

La materia della c.d. ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione a ruolo, ovvero nel passaggio da ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è disciplinata **dall'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 che così dispone al comma 1:** *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”* Continuando ai commi successivi si aggiunge che *“Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie³. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.⁴. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici ⁵. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università ⁶. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.”*

Dall'esposizione della normativa legislativa discende che il personale docente, possono essere valutati i pregressi servizi di ruolo o non di ruolo presso le scuole statali o parificate.

Va sottolineato che la **Legge 10.03.2000 n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”** pubblicata in G.U. 21.03.2000 n.67, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute”, ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Tale equiparazione è stata disposta e riconosciuta sia da fonti legislative ma anche da fonti amministrative. Dapprima l’art. 2, comma 2 del D.L. n.255/2001, che indica in fase di integrazione delle graduatorie permanenti (oggi esaurimento) del personale scolastico: “...*Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all’articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali...*”.

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile alla ricorrente in virtù del servizio pre ruolo prestato (**6 punti per anno di servizio**) richiama l’**art. 485 del D.lgs. 16.04.1994 n. 297, noto come T.U. del 1994**, secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Il T.U., dunque, nell’indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate non menzionerebbe le scuole paritarie, il che sarebbe l’argomento pretestuoso adoperato dalla amministrazione resistente per non riconoscere gli anni di servizio prestati nelle scuole parificate. In realtà non è così.

Ed invero, la ragione del mancato riferimento espresso alle parificate è molto semplice: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000, successiva all’entrata in vigore del testo unico e, in ossequio al disposto della legge 53/2000, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale scolastico.

Una corretta interpretazione della norma, deve pertanto includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione.

Diversamente non potrebbe essere poiché la normativa del 2000, che introduce il principio di pari dignità professionale derivante dalla parificazione fra scuole A TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI, non potrebbe essere superata da una fonte contrattuale integrativa, quale è il CCNI, e in sua attuazione da un provvedimento amministrativo come nel caso della ordinanza impugnata.

Ne consegue che, avendo la ricorrente prestato, appunto, servizio nella scuola paritaria, il punteggio aggiuntivo che le spetta è di 18 punti per il servizio svolto presso scuola paritaria.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo, dopo un'iniziale ritrosia, ha cominciato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile. Varie sono le fonti: la prima è un parere rilasciato dalla **Ragioneria dello Stato n. 0069864 in data 04.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge 62/2000** “... mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16.04.1994 n. 297...”, ai sensi del quale, si ricorda “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici.” (doc. 9).

Detta interpretazione, è confermata dallo stesso Ministero dell'istruzione che, in seguito ai chiarimenti richiesti dagli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali negli anni, si è espresso nel senso della equivalenza dei servizi svolti nelle scuole paritarie.

Più precisamente, ad esempio, **l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna con nota Prot. n. 1046** ha chiesto al Ministero opportune delucidazioni relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale. Il caso è proprio quello che ci occupa.

4. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E ORDINARIA RELATIVA ALLA MOBILITÀ SCUOLA

In questo ambito si sono espressi vari Tribunali sia Amministrativi che Ordinari. La Suprema giurisprudenza amministrativa del **Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002 confermata dall' Ordinanza 953/2017 (doc. 10-11)** ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Dalla sentenza si legge chiaramente che: “... Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 a quelli prestati nelle scuole statali. Tanto premesso in merito all'illustrazione dello jus superveniens, osserva la Sezione, venendo all'esame del ricorso principale proposto dai

docenti, che la norma da ultimo citata, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, conferma la tesi, posta a fondamento del decusum di prime cure, dell'inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio. Merita allora condivisione la tesi sostenuta dal Tribunale a guisa della quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un istituto privato, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica. Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove, nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa..."

Dal provvedimento **953/2017 il Consiglio di Stato** ha confermato il suo originario orientamento statuendo che: "...nella parte in cui viene dedotta la violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all'ord. min. n. 241 del 2016 laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, è prevista l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie,

Anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che,



pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.lgs. 16/4/1994, n.297" (**Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014**) (doc.12)

Da ultimo anche il **Tribunale di Napoli con ordinanza n° 16877/2016 del 06.09.2016** e il **Tribunale di Caltagirone con ricorso rg. 535/2016** hanno confermato la tesi per il riconoscimento del punteggio nelle scuole statale del servizio svolto in istituti Paritari. (Doc.13.14.15)

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli Uffici Scolastici, Regionale e Provinciale, che non hanno nemmeno esitato il formale reclamo notificato dalla ricorrente, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva obbligando, in tal modo, a svolgere l'attività lavorativa a quasi mille Km dalla propria residenza e lontano dai propri affetti familiari, bisognosi di assistenza spirituale e materiale.

Una siffatta interpretazione normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero al quale avrebbe potuto rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il **decreto 255/2001 convertito in legge 153/2001** che **statuiva espressamente la pari dignità (anche in termine di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione**

Alla luce di tali pronunce, non possono residuare dubbi di alcun tipo circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari; allo stesso tempo, il medesimo servizio paritario va riconosciuto (come già affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato) anche ai fini della ricostruzione carriera **ex artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94.**

Analogamente si è pronunciata anche la Giurisprudenza del Lavoro ribadendo più volte come *"In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte Costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio"*. (Cass. Civ., Sent. n. 16623 dell'1.10.12). Anche nel merito, i **Tribunali di Roma (Sent. n. 2652/2017 del 16.3.2017 e Sent. del 21.04.2016) Rimini (Sent. n. 64/2014) Napoli (Sent. n. 16877/2016) Lecce (Sent. n. 47107/2016) Caltagirone (Sent. del 11.7.2016) Mantova (Sent. del 16.11.2016) e Milano (Sent. del 20.7.2016)** hanno ritenuto detto servizio interamente valutabile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

Dall'adesione ai prevalenti, se non univoci, orientamenti giurisprudenziali fin qui richiamati discende la necessaria disapplicazione delle previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità,

del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità di trattamento, con conseguente onere, da parte dell'amministrazione resistente, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (**artt.3 e 97 Cost.**), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 1999/70/CE,; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 3, 33 E 36 DELLA COSTITUZIONE.

Il provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica e con esso tutti i provvedimenti connessi ivi compreso il diniego al trasferimento sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono il diritto della stessa al pieno riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il conseguenziale punteggio aggiuntivo nella graduatoria di mobilità operando una palese discriminazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni. Difatti la condotta serbata dall'amministrazione scolastica in applicazione dell'art 485 del T.U crea una palese ed evidente discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria che di fatto hanno svolto lo stesso tipo di servizio. Preliminarmente opera un contrasto con il dl. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2,(tutt'oggi in vigore) laddove con riferimento al "riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti" ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" violando altresì il più alto "Principio di non discriminazione" di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale principio di uguaglianza garantito dalla nostra Carta Costituzionale. La ricorrente ha svolto attività lavorativa aventi tutti la stessa finalità e svolgendo le medesime mansioni svolte dai dipendenti della 26 p.a.

Orbene, indipendentemente dal dettato normativo interno la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della **Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione)** dispone che osta all'introduzione di una

disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. Le sentenze interpretative della CGUE, non vincolano lo Stato di appartenenza del giudice remittente, ma tutti gli Stati membri **(vincola anche il giudice interno ed è posto alla base dell'obbligo di interpretazione conforme; cfr, tra le tantissime, Sentenza 13 novembre 1999, causa C-106/89, Marleasing, punti 8-9; Sentenza 16 giugno 2005, causa C -105/03, Pupino, punti 43-47)**, trattandosi addirittura per il diritto interno di jus superveniens con efficacia retroattiva (nel medesimo senso, costantemente, anche la Corte Costituzionale; cfr, ex plurimis, Ordinanza n. 252/06, alla cui parte motiva si rimanda), trovando il loro fondamento nella esigenza di applicazione conforme del diritto della UE in tutto il territorio dell'Unione.

In tal senso si è espresso il **Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, (allegato n. 45)** laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (**sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T- 100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).**

A ciò si aggiunga che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. 27 n. 165/01. A tal proposito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002 è stato

acclarato il principio secondo cui “nel sancire l’equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell’anno 2000, si è agganciata logicamente l’equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell’offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”. Ed ancora “*Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico*” **(Tar Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049)**. Ed ancora” *Il trattamento scolastico equipollente, cui fa riferimento l’art. 33 comma 4, della Costituzione implica un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica paritaria da considerare alla stregua e quindi né deteriore né inferiore, a quello assicurato dalla scuola statale* **(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 331)**.

Ora sulla base dell’insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, occorre l’esistenza di elementi precisi e concreti (che certamente non potranno essere le disposizioni interne che si pongono in contrasto con i principi comunitari e nazionali) **che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti sicché tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l’obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine.**(cfr C. App. Trieste sent . n. 374/014). Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall’altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e precisamente attraverso la disapplicazione di quest’ultima. E’ pacifico infatti che, come ribadito anche nella sentenza del 2010 Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, “*Qualora non possano procedere ad un’interpretazione e ad un’applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente quest’ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno*”.

Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere - dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.

P.Q.M.

Il ricorrente, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che il Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, ***contrariis reiectis***, voglia così giudicare

1. In via principale, si chiede di accertare e dichiarare il diritto del docente alla valutazione **per la mobilità 2018/2019 e per tutte quelle a seguire**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2018/2019 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
2. In via principale, , accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per la mobilità 2017/2018- 2018/2019 e per tutte quelle seguire, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2018/2019 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
3. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 e della mobilità 2017/2018 e la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 e 2018/2019 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari;
4. Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi della docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2018/2019 nella parte in cui è stabilito che *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
5. Accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2018/2019 e per quelle seguire del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **PUNTI 78**.
6. Disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2018/19 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari (ipotesi CCNI allegata).
7. Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2018/2019 e per quelle a seguire, nonché



all'attribuzione alla docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore 26.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari a € 118.50.

Si allegano i documenti menzionati in narrativa, si comunica che gli allegati al presente ricorso superano la soglia prevista dei 30 mb, per cui si depositeranno successivamente.

Celle 10.07.2018

Avv. Giuseppe Izzo Avv. Antimo Buonamano Avv. Fusco Fausto

(firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Izzo avv. Antimo Buonamano avv. Fausto Fusco, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;



- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano-TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cellole 10.07.2018

Avv.Giuseppe Izzo

Avv. Antimo Buonamano

avv. Fausto Fusco